

COMMISSIONE XII

AFFARI SOCIALI

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIANFRANCO TAGLIABUE

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Colombini Leda (PCI)	8
Tagliabue Gianfranco, <i>Presidente</i>	3	Dignani Grimaldi Vanda (PCI)	7, 9, 10
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Garavaglia Mariapia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	10
Piro ed altri: Istituzione dell'assegno scolastico e per le terapie riabilitative dei disabili di età inferiore ai 18 anni (3557);		Renzulli Aldo Gabriele (PSI)	10
Armellin ed altri: Istituzione di una indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi minori di anni 18 (3625);		Saretta Giuseppe (PSI)	9
Dignani Grimaldi ed altri: Ripristino dell'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3678)	3	Spini Valdo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	10, 13
Tagliabue Gianfranco, <i>Presidente</i>	3, 7, 10, 11, 13	Votazione nominale:	
Armellin Lino (DC), <i>Relatore</i>	6, 9, 10, 13	Tagliabue Gianfranco, <i>Presidente</i>	14
		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
		Volponi ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitarie e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (3041)	14
		Tagliabue Gianfranco, <i>Presidente</i>	14, 16
		Poggiolini Danilo (PRI), <i>Relatore</i>	14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,15.

ALDO GABRIELE RENZULLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Amato, Cobellis e Lat-teri sono sostituiti rispettivamente dai deputati Spini, Garavaglia e Sapienza.

Discussione delle proposte di legge Piro ed altri: Istituzione dell'assegno scolastico e per le terapie riabilitative dei disabili di età inferiore ai 18 anni (3557); Armellin ed altri: Istituzione di una indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3625); Dignani Grimaldi ed altri: Ripristino dell'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3678).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Piro, Colucci, Artioli, Breda, Aniasi: « Istituzione dell'assegno scolastico e per le terapie riabilitative dei disabili di età inferiore ai 18 anni »; Armellin, Perani, Saretta, Bertone e Bassi Montanari: « Istituzione di una indennità mensile di frequenza in favore dei mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 »; Dignani Grimaldi, Brescia, Benevelli, Colombini, Bernasconi, Bianchi Beretta, Ceci Bonifazi, Lo Cascio Galante,

Mainardi Fava, Montanari Fornari, Sanna, Tagliabue, Pellegatti e Civita: « Ripristino dell'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 ».

Ricordo ai colleghi che in sede referente era stato predisposto un testo unificato delle proposte di legge nn. 3625 e 3678 su cui è stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa, nonché della proposta di legge n. 3557 Piro ed altri, assegnata per abbinamento alla XII Commissione in sede legislativa, in data 19 giugno 1990, che è del seguente tenore:

ART. 1.

(Beneficiari).

1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di 18 anni cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 *hertz*, è concessa per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.

2. La concessione della indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo

semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di *handicap*.

3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.

5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.

ART. 2.

(*Modalità di concessione*).

1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.

2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento tera-

peutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.

3. La concessione della indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

4. L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.

ART. 3.

(*Incompatibilità*).

1. L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali o della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole.

ART. 4.

(*Adeguamento di indennità*).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 le indennità previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi:

a) lire 30.000 mensili per l'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;

b) lire 15.000 mensili per l'indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988;

c) lire 15.000 mensili per la speciale indennità concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;

d) lire 15.000 mensili per l'indennità di comunicazione in favore dei sordi pre-linguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988.

ART. 5.

(Minori ciechi assoluti pluriminorati).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508; è aggiunto il seguente:

« Articolo 5-bis. *(Indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati)*. 1. Per i minori ciechi assoluti pluriminorati l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 è aumentata del 45 per cento ».

ART. 6.

(Potenziamento della rete di trasmissione dati del Ministero dell'interno).

1. Per le finalità connesse alla gestione del servizio di concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991, la somma di lire 4 miliardi è destinata quale partecipazione in quota alle spese per l'adeguamento delle convenzioni e dei contratti concernenti la rete di trasmissione dati a commutazione di pacchetto gestita dal Ministero dell'interno.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200

miliardi per l'anno 1990 e in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento « Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con i propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato in data 13 giugno 1990, di esprimere parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

« a) si sottolinea la necessità di precisare, all'articolo 1, tutte le categorie di beneficiari del provvedimento, che sono quelle risultanti dal nuovo titolo del testo unificato dei progetti di legge;

b) si rileva l'esigenza di precisare la formulazione dell'articolo 3, nella parte in cui prevede che « l'indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero », nel senso di disporre che l'indennità di frequenza non sia concedibile qualora il soggetto già fruisca di assistenza per il ricovero ».

Comunico, inoltre, che la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione ha deliberato in data 6 giugno 1990 di esprimere parere favorevole, a condizione che l'articolo 6 sia così riformulato:

« Per finalità connesse alla gestione del servizio di concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili, a decorrere dall'anno 1991, è autorizzata, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, la spesa di lire 4 miliardi annui quale partecipazione in quota alle spese per l'adeguamento delle convenzioni e dei contratti concernenti la rete di trasmissione dati a commutazione di pacchetto gestita dal Ministero dell'interno ».

L'onorevole Armellini ha facoltà di svolgere la relazione.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Signor presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame è importante perché è volto a modificare la disciplina dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 508 del 1988. Come ricorderete, a seguito dell'esame del disegno di legge finanziaria 1990 era stato approvato per il triennio 1990-1992 sotto la voce « Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili », uno stanziamento rispettivamente di 200 miliardi per il 1990 e di 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. Con il provvedimento in esame ci accingiamo ad impiegare tali fondi ripristinando in pratica l'indennità di accompagnamento che era prevista all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 — abrogato con la legge 21 novembre 1988, n. 508 — reintroducendo cioè quell'assegno che consentiva ai portatori di *handicap* l'inserimento nella famiglia e nella scuola in alternativa al ricovero. La famiglia che teneva in casa il figlio handicappato aveva diritto a tale assegno che, come ricordavo, è rimasto in vigore fino al 1988 ed è stato poi abrogato dalla legge n. 508.

Il provvedimento ripristina l'assegno di accompagnamento che viene concesso agli invalidi civili minori di anni 18, cui siano riconosciute dalle commissioni mediche competenti difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età.

Il provvedimento intende, inoltre, introdurre un criterio di omogeneità di trattamento per tutti i minorati, compresi gli ipoacusici. Si sa infatti che per indicare tale menomazione si utilizzava il termine sordomutismo; in considerazione del fatto che attualmente i soggetti affetti da tale problema ottengono un certo recupero, spesso le commissioni mediche non li considerano rientranti nella categoria di invalidità. Il testo che abbiamo predisposto indica i criteri per individuare gli ipoacusici che hanno diritto al beneficio avendo una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore e nelle frequenze di 500, 1000 e 2000 *hertz*, e che devono a seguito della loro minorazione, fare ricorso

continuo a trattamenti riabilitativi e terapeutici.

Va aggiunto che l'assegno viene concesso a tutti i minori che frequentino centri di riabilitazione o scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale. A tale proposito, vorrei fare presente che la normativa che ci accingiamo ad approvare in sede legislativa è più ampia di quella attualmente in vigore, la quale prevede la concessione dell'assegno di accompagnamento a coloro che frequentino centri di riabilitazione o scuole di tipo professionale; non si comprende per quale motivo non si estenda il beneficio anche ai minori frequentanti il liceo od altro istituto superiore. Pertanto, con il nuovo testo s'intende ampliare il beneficio a tutti i portatori di *handicap* che si trovino nelle condizioni fisiche previste dalla legge, includendo anche i frequentanti scuole materne.

Ricordo in particolare gli interventi dei colleghi Dignani Grimaldi, Saretta e Brescia, i quali hanno sollevato il problema dei frequentanti gli asili nido. Sarebbe stata intenzione di tutta la XII Commissione concedere il beneficio anche a tali soggetti; purtroppo però problemi di copertura finanziaria ci hanno impedito di operare tale scelta.

Le modalità di concessione dell'indennità di frequenza sono quelle previste nel decreto del ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292.

L'indennità di frequenza è dichiarata incompatibile con qualsiasi forma di ricovero, essendo essa un beneficio alternativo al ricovero. Tuttavia, resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole.

Come ho già detto, i fondi per l'applicazione di questo provvedimento saranno attinti utilizzando l'accantonamento: « Provvidenze per i ciechi civili e per gli invalidi civili ». In realtà, tale capitolo di spesa è destinato ad accogliere l'aumento delle indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, i ciechi e gli ipoacusici in generale, non per i minori di anni 18; ma

— mi piace affermarlo in questa sede — è stato possibile ricevere comprensione e solidarietà da parte delle associazioni che s'interessano dei portatori di *handicap*, le quali hanno accettato di buon grado che si andasse ad intaccare quell'accantonamento per potere finanziare il provvedimento in discussione, chiedendo però — come, del resto, appariva scontato — che, contestualmente al ripristino dell'assegno di accompagnamento, si provvedesse alla ripartizione dei restanti fondi per l'adeguamento delle indennità.

All'articolo 4 del testo in discussione è previsto che, con decorrenza 1° gennaio 1990, le indennità previste dalla legge n. 508 del 1988 siano aumentate dei seguenti importi: di lire 30 mila per l'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988; di lire 15 mila mensili per l'indennità di accompagnamento degli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della medesima legge del 1988; di lire 15 mila mensili per la speciale indennità ai ciechi ventosimisti, di cui all'articolo 3 della medesima legge; di lire 15 mila mensili per l'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della medesima legge.

All'articolo 5 è previsto che per i minori ciechi assoluti pluriminorati l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 sia aumentata del 45 per cento. Tale norma dovrebbe fare giustizia di una certa sprequazione verificatasi tra l'indennità assegnata al cieco assoluto e quella assegnata al cieco assoluto pluriminorato.

Come gli onorevoli colleghi sanno, la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere, su questo provvedimento, parere favorevole con osservazioni. Queste ultime, tuttavia, essendo a mio avviso superate dal contesto della normativa in discussione, non dovrebbero dare luogo alla presentazione di emendamenti.

La condizione posta dalla V Commissione bilancio merita, invece, di essere soddisfatta sostituendo l'articolo 6 con il seguente: « Per finalità connesse alla gestione del servizio di concessione delle

provvidenze economiche ai minorati civili, a decorrere dall'anno 1991, è autorizzata, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, la spesa di lire 4 miliardi annui quale partecipazione in quota alle spese per l'adeguamento delle convenzioni e dei contratti concernenti la rete di trasmissione dati a commutazione di pacchetto gestita dal Ministero dell'interno ».

Pertanto, formalizzerò, in sede di esame degli articoli, un emendamento all'articolo 6, tendente a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Nell'avviarmi alla conclusione di questa relazione, desidero esprimere un vivo ringraziamento a tutti gli onorevoli colleghi di questa Commissione ed in particolare all'onorevole Dignani Grimaldi, prima firmataria di una delle tre proposte di legge all'ordine del giorno di oggi. Desidero altresì ringraziare i membri della Commissione bilancio, nonché il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico, il quale ha ben compreso la portata di questo provvedimento, ed i sottosegretari di Stato per la sanità Elena Marinucci e per l'interno Valdo Spini.

Auspico, infine, che il testo che ci accingiamo a votare sia approvato da questo ramo del Parlamento e, possibilmente entro la fine di luglio, anche dall'altro ramo, affinché gli interessati possano fruire della nuova disciplina a partire dal 1° settembre 1990.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VANDA DIGNANI GRIMALDI. Ringrazio il relatore per la presentazione chiara e dettagliata di questo provvedimento, che mi esime dal dire molte cose. Pur tuttavia, è necessario che io esprima alcune considerazioni ed osservazioni sul testo in discussione, che ha davvero i caratteri della necessità e dell'urgenza, essendo ormai trascorso troppo tempo da quando fu perpetrato l'« errore » dell'emanazione della legge n. 508 del 1988 a danno dei minori di anni 18.

C'è un aspetto di questo provvedimento che mi lascia un poco perplessa.

Trovo giusto — ed il gruppo cui appartengo consente con me — il discorso relativo ai ciechi assoluti pluriminorati di cui all'articolo 5, anche perché le minorazioni aggiuntive alla cecità (che è già quel che è) si ripercuotono in progressione geometrica sulle capacità e sulle possibilità dei colpiti.

A noi sembrano gravi non tanto la somma delle menomazioni quanto le difficoltà che esse comportano. Una nota dell'ANFAS ci ha ricordato che esistono invalidi civili gravissimi i quali all'invalidità, per esempio, degli arti inferiori o superiori aggiungono un'invalidità psichica. Sappiamo perfettamente che ritoccando l'aspetto finanziario del provvedimento rischiamo di arrestarne l'iter. Ciò nonostante il problema esiste. Non possiamo pensare di affrontare con leggerezza la situazione di un invalido civile che oltre alle gambe paralizzate, presenti un'invalidità psichica, anche se mi rendo conto che è più facilmente connotabile un cieco assoluto cui si aggiungono una sordità od altre menomazioni.

Non è con tranquillità di coscienza che io ed il mio gruppo lasciamo tale situazione irrisolta, anche se non so in quale modo si possa affrontare la questione senza precludere l'approvazione del provvedimento in esame, che deve assolutamente diventare legge al più presto.

Concordo con il relatore sul fatto che tale provvedimento comporti alcune novità indubbiamente apprezzabili, come l'estensione dell'indennità (che io chiamo di frequenza) anche ai minori che compiano non solo gli studi dell'obbligo ma anche quelli superiori. Ritengo, infatti, che un minorato che sia in grado di proseguire gli studi abbia il diritto di poterlo fare.

Non sono, invece, soddisfatta della mancata inclusione nella normativa dei frequentanti gli asili nido; siamo, infatti, convinti che la riabilitazione cominci nei primi anni di vita, perché — chi ha studiato psicologia lo sa — è quella l'età in cui alcuni stimoli possono con immediatezza portare a recuperi veri e propri.

Per quanto riguarda, poi, la ripartizione dei fondi stanziati, strappati faticosamente nell'ambito della legge finanziaria, credo

sia giunto il momento di utilizzarli e non certo per assecondare le aspettative di chi ha diritto a questi soldi, perché a mio giudizio questi diritti vengono ancora calpestati.

In conclusione, siamo d'accordo sull'opportunità di approvare con rapidità queste proposte di legge, ferma restando la possibilità di votare un ordine del giorno che tenga presente il problema da noi sollevato, che richiede una soluzione.

Attendiamo sempre con ansia e con necessità una riforma complessiva della materia pensionistica perché in tale ambito si potrebbe risolvere anche tale questione. È assurdo che si continui a procedere « pezzetto per pezzetto »; mi domando, però, se vi sia la volontà politica di delineare tale riforma. Mi auguro che il sottosegretario di stato Garavaglia si faccia carico di tale richiesta.

LEDA COLOMBINI. Desidero affrontare un solo aspetto, che è emerso nel corso della discussione. Siamo stati tutti toccati dalla lettera inviataci dall'ANFAS, che mi pare avanzi richieste legittime. Ci si chiede di rivedere l'articolo 5 nel senso di rivalutare non solo le condizioni dei ciechi assoluti, tenuto conto che la pluriminorazione richiede maggior dispendio di energie; ciò è stato fatto ricomprendendo anche tutti coloro che si trovino nella medesima condizione, sia pure con menomazioni diverse.

Ritengo abbia ragione l'onorevole Armellini quando afferma che il provvedimento è urgente e che vi è attesa per la sua approvazione. Si tratta, inoltre, di un atto dovuto dal momento che tutti siamo d'accordo nel considerare un errore la legge n. 508 del 1988. Dunque, ripariamo a tale errore. Se, nel fare ciò trovassimo una soluzione al problema sollevato dalla collega Dignani Grimaldi — evitando nel contempo di bloccare l'iter del provvedimento — raggiungeremo un risultato positivo. Si potrebbe, eventualmente, lasciare intatta la parte finanziaria qualora il Governo si impegnasse a verificare in sede di assestamento di bilancio la possibilità di recuperare i fondi necessari per fare fronte all'estensione delle norme. Mi sembra che sul

terreno non solo dei principi, ma anche della concretezza della vita quotidiana vissuta da coloro i quali hanno figli minori pluriminorati, il legislatore dovrebbe perseguire una linea politica che tenesse conto dell'insieme delle questioni. Si tratta di un suggerimento che può essere oggetto di un ordine del giorno, purché si tratti di un impegno che, nel giro di sei mesi, venga adempiuto in modo tale da assicurare anche a soggetti pluriminorati con invalidità diverse dalla cecità, di potere vedere soddisfatto il diritto stabilito con la legge n. 118 del 1971 precedentemente richiamata.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Desidero rendere conto di come sia nato il discorso sull'aumento del 45 per cento dell'indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati.

Tale discorso non riguarda — come gli onorevoli colleghi possono capire leggendo bene il testo dell'articolo 5 — il ripristino dell'assegno di accompagnamento, bensì riguarda l'articolo 5 della legge n. 508 del 1988.

Si era pensato di destinare la norma dell'articolo 5 ai ciechi assoluti pluriminorati in considerazione della sperequazione esistente fra l'indennità di accompagnamento in generale (non quella scolastica) per i ciechi assoluti e quella per i ciechi assoluti pluriminorati, a sfavore di questi ultimi.

Ritengo che l'articolo 5 non debba far riferimento ad altre categorie che non hanno nulla a che fare con il tipo di normativa che intendiamo approvare; altrimenti, il provvedimento dovrebbe essere esteso a tutte le categorie di pluriminorati.

L'onorevole Dignani Grimaldi ricorda certamente come stavano le cose.

VANDA DIGNANI GRIMALDI. Erano così.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Dunque, se vogliamo riportare le cose al punto in cui erano nelle intenzioni di chi sta parlando, dell'onorevole Dignani Grimaldi e — credo — di tutti i componenti questa Commissione, dobbiamo eliminare la disparità di

trattamento esistente tra i ciechi assoluti ed i ciechi assoluti pluriminorati, relativamente all'ammontare dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1988.

Aggiungo che si potrebbe anche cercare di apportare al testo in discussione alcune ulteriori modifiche, come, per esempio, quella tendente a specificare l'ammontare reale della spesa, per poter eventualmente fruire di qualche altro residuo di spesa o quella tendente a fare salve tutte le domande già presentate, i cui compilatori siano stati sottoposti a visita medica. Ma, se procedessimo a tali modifiche, dovremmo attendere il parere della Commissione bilancio (e chi vi parla sa bene quel che è accaduto in quella Commissione a proposito di un certo parere favorevole che è stato quasi « strappato »).

Pertanto, ritengo che sia opportuno approvare oggi stesso il provvedimento nel testo che stiamo discutendo.

GIUSEPPE SARETTA. La precisazione espressa dal relatore è stata, secondo me, più che opportuna. In tema di *handicap*, infatti, si assiste ad un rincorrersi continuo di necessità e di bisogni in relazione all'esigenza di una reale ed effettiva giustizia sociale tra le varie categorie dei colpiti da minorazioni e tra queste ed il resto della popolazione.

Nella fattispecie, è evidente che, se l'impostazione è quella data nei termini proposti e sottolineati con preoccupazione dall'onorevole Dignani Grimaldi, non possiamo non valutare positivamente le segnalazioni pervenuteci da un'associazione importante come l'ANFAS; pur tuttavia, dobbiamo avere l'accortezza e la saggezza di delimitare bene il campo d'intervento con cui siamo oggi alle prese.

Dobbiamo avere l'accortezza di definire esattamente tale campo d'intervento, ben sapendo che l'introduzione di elementi di spesa ulteriori farebbe ritornare il provvedimento all'esame delle Commissioni competenti in sede consultiva, con tutte le difficoltà cui il relatore ha soltanto accennato, che noi tutti conosciamo e che speriamo il Governo, per bontà, non voglia sottolineare ulteriormente.

Siamo ad una scelta: o andare incontro a certe esigenze giuste, o, invece, accogliere le indicazioni espresse dal relatore, puntualizzando che si tratta del ripristino di un'indennità di accompagnamento per invalidi civili minori di 18 anni, per rimediare ad un errore commesso con un precedente provvedimento, che si tratta di un ampliamento riguardante la frequenza di corsi scolastici di riabilitazione e di formazione e che entro tale ambito questo provvedimento è valido secondo le indicazioni forniteci dal relatore stesso.

ALDO GABRIELE RENZULLI. Desidero esprimere l'assenso del gruppo socialista alla linea indicata dal relatore, che ringrazio per il suo impegno.

VANDA DIGNANI GRIMALDI. Desidero fare una precisazione.

Il gruppo comunista riconosce che l'onorevole Armellin ha esposto i termini del problema con molto realismo e con molta onestà, perché effettivamente le cose stanno come egli le ha illustrate.

Tuttavia il problema esiste e non ce lo possiamo nascondere.

Riteniamo opportuno aderire alla linea prospettata dal collega Armellin, ferma restando l'urgenza dell'approvazione del provvedimento. Detto ciò, ci sembra necessario riprendere la questione con un ordine del giorno, affinché il Governo s'impegno a trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Devo innanzitutto fare presente che ogni ulteriore modifica al testo richiederebbe il rinvio per il parere alla I e alla V Commissione. Pertanto, il problema sollevato principalmente dalla collega Dignani Grimaldi può essere risolto con un ordine del giorno così com'è stato proposto. Prego però i colleghi di non voler introdurre modifiche; altrimenti rallenteremmo l'iter del provvedimento.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo considera favorevol-

mente il testo unificato predisposto dalla Commissione ritenendolo migliore della proposta di legge originaria, perché non solo esso ripristina il beneficio previsto dalla legge n. 118 del 1971 (cioè l'assegno agli invalidi civili minori di 18 anni), ma amplia la materia con una visione più organica del problema.

Il Governo, ovviamente, non può assumere ulteriori impegni di carattere finanziario, i quali dovrebbero essere valutati nell'apposita Commissione dal ministro del tesoro. Tale ipotesi, però, mi sembra sconsigliabile, considerata l'urgenza del provvedimento.

Ritengo che gli argomenti posti dalle colleghe Dignani Grimaldi e Colombini debbano essere approfonditi nella sede opportuna, d'altra parte il Governo reputa un errore ritardare l'approvazione di un testo che ritiene necessario licenziare nell'attuale formulazione.

MARIAPIA GARAVAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ringrazio il relatore per aver messo il Governo — non solo il Parlamento — nella condizione di conoscere ciò che dev'essere ancora fatto. Mi sento di recepire, dal punto di vista del Ministero della sanità, la preoccupazione espressa dal relatore circa l'equità del trattamento delle categorie interessate. Il provvedimento, che sta concludendo il suo iter in sede legislativa, reca norme che ristabiliscono la situazione antecedente per gli invalidi civili sordomuti e ciechi, oltre all'invalidità per la cecità totale. Si è cercato di riequilibrare la situazione dei ciechi pluriminorati al fine di garantire eguaglianza di trattamento tra categorie simili. L'attenzione verso gli invalidi pluriminorati, ai fini della concessione dell'indennità, ha certamente una sua validità; pertanto, sotto questo profilo, un ordine del giorno che inviti il Governo a chiarire meglio tale condizione o comunque ad acquisire una interpretazione del genere, potrebbe evitarci di allungare i tempi di discussione mantenendo il testo così com'è. In tale senso il Ministero della sanità darebbe il proprio assenso.

PRESIDENTE. Propongo che sia assunto come testo di riferimento per la discussione degli articoli il testo unificato già approvato in sede referente e di cui ho in precedenza dato lettura. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli dal primo al quinto non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Beneficiari).

1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz, a per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.

2. La concessione della indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatori o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di *handicap*.

3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.

5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.

(È approvato).

ART. 2.

(Modalità di concessione).

1. La domanda per ottenere l'indennità di frequenza è presentata dal legale del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.

2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.

3. La concessione della indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

4. L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con

effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.

(È approvato).

ART. 3.

(Incompatibilità).

1. L'indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, e 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai minori beneficiari della speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali della indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali di cui agli articoli 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508. Resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole.

(È approvato).

ART. 4.

(Adeguamento di indennità).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 le indennità previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi:

a) lire 30.000 mensili per l'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;

b) lire 15.000 mensili per l'indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988;

c) lire 15.000 mensili per la speciale indennità concessa ai cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;

d) lire 15.000 mensili per l'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988.

(È approvato).

ART. 5.

(Minori ciechi assoluti pluriminorati).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è aggiunto il seguente:

« Articolo 5-bis. *(Indennità di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati)*. 1. Per i minori ciechi assoluti pluriminorati l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 è aumentata del 45 per cento ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Potenziamento della rete di trasmissione dati del Ministero dell'interno).

1. Per le finalità connesse alla gestione del servizio di concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili, a decorrere dall'esercizio finanziario 1991, la somma di lire 4 miliardi è destinata quale partecipazione in quota alle spese per l'adeguamento delle convenzioni e dei contratti concernenti la rete di trasmissione dati a commutazione di pacchetto gestita dal Ministero dell'interno.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, in ottemperanza alla condizione posta dalla Commissione bilancio:

ART. 6.

(Potenziamento della rete di trasmissione dati del Ministero dell'interno).

1. Per finalità connesse alla gestione del servizio di concessione delle provvidenze economiche ai minorati civili, a decorrere

dall'anno 1991, è autorizzata, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, la spesa di lire 4 miliardi annui quale partecipazione in quota alle spese per l'adeguamento delle convenzioni e dei contratti concernenti la rete di trasmissione dati a commutazione di pacchetto gestita dal Ministero dell'interno.

6.1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 e in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento « Provvidenze per i ciechi e per gli invalidi civili ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti opportune variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente titolo del testo unificato:

« Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un assegno di frequenza per i minori invalidi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Armellin, Artioli, Renzulli, Colombini, Saretta e Dignani Grimaldi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn. 3557, 3625 e 3678,

impegna il Governo

a riesaminare e risolvere i problemi relativi alla pluriminorazione;

impegna pure il Governo affinché ai fini della concessione della indennità di frequenza prevista dal provvedimento siano ritenuti validi gli esiti delle visite già effettuate a tutto il 5 settembre 1989 dalle commissioni sanitarie provinciali per l'accertamento dei requisiti sanitari richiesti ai fini dell'erogazione dell'assegno di accompagnamento di cui all'articolo 17 della legge n. 118 del 1971 poi abrogato con legge 21 novembre 1988, n. 508.

0/3557-3625-3678/XII/1

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro, a nome del Governo, di accogliere tale ordine del giorno, rimettendomi comunque alle valutazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno se insistano per la votazione.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno 0/3557-3625-3678/XII/1, accolto dal Governo che comunque si è rimesso alle valutazioni della Commissione.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge nn. 3557, 3625 e 3678 sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge nn. 3557, 3625 e 3678, esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Piro ed altri (3557); Armellin ed altri (3625); Dignani Grimaldi ed altri (3678) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi » (3557-3625-3678):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	28
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Armellin, Artioli, Benedikter, Benevelli, Bernasconi, Borra, Brescia, Brunetto, Carrara, Colombini, Dal Castello, Del Donno, Dignani Grimaldi, Fronza Crepaz, Garavaglia, Montanari Fornari, Perani, Perinei, Poggiolini, Puja, Renzulli, Rinaldi, Sanna, Sapienza, Saretta, Spini, Tagliabue e Volponi.

La seduta è sospesa.

Discussione della proposta di legge Volponi ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (3041).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di

iniziativa dei deputati Volponi, Saretta, Benevelli, Moroni, Facchiano, Bruni Giovanni, de Lorenzo, Benedikter, Armellin, Artioli, Borra, Brunetto, Castagnetti Pierluigi, Ceci Bonifazi, D'Amato Carlo, Fronza Crepaz, Renzulli, Rinaldi e Rivera: « Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ».

L'onorevole Poggiolini ha facoltà di svolgere la relazione.

DANILO POGGIOLINI, *Relatore*. La proposta di legge n. 3041, presentata dal deputato Volponi come primo firmatario e sottoscritta da rappresentanti dei partiti di maggioranza, ripropone un provvedimento già presentato nell'ottobre 1983, nel corso della IX legislatura, primo firmatario il relatore stesso. La proposta di allora, la n. 668/C, recava il titolo: « Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie » e fu approvata, il 13 giugno 1985, dalle Commissioni riunite giustizia e igiene e sanità della Camera, in sede legislativa. Il testo approvato dalla Camera iniziò il suo esame anche in seno alla Commissione igiene e sanità del Senato, dove era in fase molto avanzata tanto che sarebbe stato approvato definitivamente se, nel 1987, non fosse intervenuta l'interruzione della IX legislatura. Il provvedimento all'esame, dunque, ripropone l'esigenza di fare chiarezza e di rendere trasparenti le procedure nel campo della pubblicità finalizzata alla salute. L'esigenza posta è, soprattutto, quella di tutelare l'utenza che spesso finisce in balia di informazioni strumentali distorte, scorrette e talvolta foriere di rischi per la salute.

In questo delicato settore è necessario, al di là di prassi amministrative consolidate e di atti amministrativi, un preciso intervento legislativo nel campo della pubblicità in generale ed in specie della pubblicità sanitaria che si è sviluppata in questi ultimi anni in maniera scoordinata. Sempre più spesso si incontrano targhe luminose pubblicitarie che ricordano più esercizi commerciali che studi professionali. Non si tratta, cioè, di un'informazione che viene resa all'utente, limitata all'indi-

cazione dei titoli di studio e delle specializzazioni, ma di un'informazione che viene svolta in una provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale. Il nulla-osta dev'essere rilasciato dall'Ordine della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio. È, dunque, il principio territoriale che prevale. Seguono una serie di norme tecniche sulle caratteristiche estetiche e sui contenuti dell'annuncio pubblicitario. Secondo quanto è previsto dall'articolo 3, poi, tutti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità senza l'autorizzazione del sindaco sono sospesi dall'esercizio della professione stessa per un periodo da due a sei mesi; più grave è la sanzione se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false: in questo caso, la sospensione prevista è da sei mesi ad un anno.

L'articolo 4 riguarda la pubblicità delle case di cura private e dei gabinetti ed ambulatori mono o polispecialistici. Anche per essi è consentita una pubblicità nei limiti e con le forme dettate per la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie in generale, così come previsto dall'articolo 1; è prevista, inoltre, una pubblicità attraverso giornali e periodici destinati ai medici, con la possibilità, in questo tipo di annunci, di specificare le attività diagnostiche che vengono effettivamente svolte, a condizione però che per ogni branca specialistica trattata siano indicati espressamente il nome, il cognome ed i titoli professionali dei medici responsabili.

La pubblicità relativa alle case di cura private ed ai gabinetti ed ambulatori mono o polispecialistici è autorizzata in questo caso dalla regione, sentita la federazione regionale dell'ordine dei medici che deve garantire il possesso e la valutazione dei titoli accademici e scientifici dei vari titolari.

Segue una serie di sanzioni che riguardano la sospensione dall'esercizio della professione, per i titolari o i direttori sanitari responsabili delle strutture. Quando l'annuncio pubblicitario riguardi indicazioni non vere sull'attività di una struttura, è prevista la sospensione dell'au-

torizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria della struttura per un periodo da sei ad un anno.

L'articolo 6 concerne le autorizzazioni di un settore particolarmente difficile, per il quale da tempo si parla di un riordinamento, sia dal punto di vista formativo, sia dal punto di vista delle mansioni da svolgere: si tratta degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. È qui, infatti, che maggiormente si sviluppa, attraverso una pubblicità ambigua e strumentale, il maggior numero di abusivismi e di prestazioni fuori da ogni controllo e da ogni vigilanza. Anche per questo tipo di pubblicità che si riferisce alle arti ausiliarie, è prevista una autorizzazione che viene rilasciata anch'essa dal sindaco, previo parere dei rispettivi ordini e collegi professionali, ove esistenti.

Di particolare interesse per i cittadini utenti è l'articolo 7, che prevede la possibilità di rettificare informazioni e notizie su argomenti di carattere medico ritenuti controversi, che siano stati forniti al pubblico tramite la stampa od i mezzi di comunicazione radiotelevisivi. Il Ministero della sanità, di propria iniziativa o su richiesta della Federazione nazionale degli ordini dei medici o di una società scientifica, può disporre tale rettifica che deve avvenire con lo stesso rilievo e nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica medesima. A tale fine i responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti, su richiesta, a fornire o al Ministero della sanità o alla Federazione nazionale degli ordini dei medici o alla società scientifica il testo integrale dei programmi, o delle interviste, o dei servizi concernenti gli argomenti di carattere medico o sanitario controversi trasmessi dalla TV o diffusi attraverso la radio.

Segue, infine, una norma destinata a combattere l'abusivismo in campo sanitario. È quella che prevede l'elenco delle attrezzature tecniche strumentali di cui possono essere dotati (per categorie, ovviamente) gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Secondo la norma sono vietati il commercio e la fornitura a

qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nell'elenco delle attrezzature predette, nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie.

Dello stesso tenore è anche l'articolo 8, che prevede l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un'anno per gli esercenti le professioni sanitarie che prestino il proprio nome allo scopo di permettere od agevolare l'esercizio abusivo della professione. Viene data facoltà agli ordini ed ai collegi di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

Complessivamente, si tratta di un serio ed organico tentativo di arginare un fenomeno che molti guasti sta provocando nella nostra società.

Ricordo che il provvedimento in esame, riprendendo quello analogo approvato nella scorsa legislatura, riprende i suggerimenti e gli approfondimenti espressi dalla II Commissione, specialmente per l'aspetto sanzionatorio.

La storia di questo provvedimento ci indica come talvolta il Parlamento non sia in grado di legiferare anche in casi in cui non siano previste spese e vi sia il più

ampio accordo politico. A questo punto mi auguro (anche considerato che, a differenza della precedente legislatura, non si procederà nell'esame della proposta di legge congiuntamente con la Commissione giustizia) che si possa proseguire speditamente; altrimenti, se rimandiamo ulteriormente l'approvazione del provvedimento da parte di questo ramo del Parlamento, rischiamo di impedire, anche in questa occasione, la conclusione dell'iter.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 2 agosto 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO